



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile*

---

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da  
FABBRI GABRIELE nato a Forlì il 15/01/1967 (c.f. FBB GRL 67A15D704B) residente a  
Predappio, località Fiumana via A. Costa n. 13

**Il Giudice**

Visto il ricorso depositato in data 19/03/2021 da FABBRI GABRIELE ai sensi dell'art. 6 e  
ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di  
liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione di attestatore del gestore  
nominato dall'O.C.C. ROMAGNA, dott.ssa Micaela Raggi, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la  
sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a  
quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Il Fabbri ha la propria residenza a Predappio, in provincia di Forlì-Cesena, e sussiste quindi la  
competenza del Tribunale di Forlì.



In merito ai requisiti di ammissibilità, se ne rileva la sussistenza.

Il debitore non è soggetto né (più) assoggettabile a procedure concorsuali, atteso che l'impresa individuale di cui era titolare è stata cancellata dal Registro delle Imprese dal 31/12/2019 e dal gennaio 2020 è dipendente, ora con contratto a tempo indeterminato, della RC Forli.

Non risulta inoltre che il Fabbri abbia fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 e subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis

Sussiste anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà/impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'esposizione debitoria complessiva del Fabbri ammonta a € 251.002,30, dei quali € 197.612,81 in via privilegiata, mentre il patrimonio è costituito dalla piena proprietà dell'immobile ad uso abitativo sito a Fiumana di Predappio via Costa n. 13 (foglio 104, p.lla 71 sub. 10) e dalla proprietà per la quota del 50% di altri immobili (appartamento e autorimessa siti a Fiumana di Predappio via Costa n. 13 censiti al foglio 104, p.lla 71 sub. 8 e 9; immobile sito a Predappio strada Casetta nuova di S. Cristoforo censito al foglio 103, p.lla 136 D/10 e due terreni censiti al foglio 103, p.lle 62 e 135) per un valore complessivo stimato in ca. € 267.000 ma di non pronta e facile liquidazione, stante la proprietà solo per la quota di ½ e la non comoda divisibilità; dalla proprietà di due veicoli di scarso valore (autocarro Fiat Scudo immatricolato nel 1996 e autovettura Volkswagen Passat immatricolata nel 2000 per un valore di € 100 ciascuno), necessari per gli spostamenti di lavoro e familiari.

Non è dunque dubitabile che il Fabbri si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il patrimonio di cui lo stesso dispone, unitamente al reddito da lavoro dipendente presso la RC Forli, con il quale deve anche far fronte al mantenimento del proprio nucleo familiare, composto da moglie disoccupata e da figlio minorenni, non sia modo sufficiente per far fronte ai debiti accumulati.



La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona della dott.ssa Micaela Raggi, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è legata al pregresso svolgimento di attività d'impresa con la ditta individuale Tecn-Iso nel settore delle coibentazione di impianti termoidraulici e al calo di fatturato registrato a partire dal 2012 che gli ha impedito il regolare pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, nonché al fallimento della IVAC Impianti intervenuto nel 2019 per la quale lavorava, anche con contratto part-time; dalla fine del 2019 è stata chiusa la partita IVA e cancellata la ditta individuale avendo iniziato a lavorare, a chiamata, per la RC Forlì di Ravioli Roberto, dalla quale è stato assunto con contratto a tempo indeterminato dal gennaio 2020. Il sovraindebitamento in cui si trova il Fabbri non appare dunque imputabile a sua negligenza né vi sono elementi per affermare che le obbligazioni siano state assunte con la consapevolezza di non riuscirvi a farvi fronte;

b) **ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte:** l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata all'insufficienza del reddito (il reddito medio degli ultimi tre anni è stato pari a ca. € 50.000 nel 2018 e 2019 e a € 14.500 nel 2020) e all'incapienza del patrimonio immobiliare, peraltro di non facile liquidabilità essendo in comproprietà indivisa con il fratello ad eccezione della casa familiare.

c) **resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni:** le dichiarazioni fiscali risultano regolarmente presentate e non constano carichi pendenti o protesti.

d) **eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi:** non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori;



e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata: l'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

La proposta liquidatoria in questa sede formulata dal Fabbri risulta ammissibile ed è fondata sulla messa a disposizione dei creditori di tutti i beni immobili in proprietà da liquidarsi nell'arco di durata della procedura, unitamente a quota parte del reddito che il Fabbri ha indicato in € 100 mensili tenendo conto delle spese necessarie per il mantenimento familiare.

Allo stato non è accoglibile la richiesta di escludere dalla liquidazione i due veicoli in proprietà a fronte dell'apporto del controvalore di € 200, non essendo indicata la provenienza di tale finanza e non potendo la stessa provenire dallo stesso debitore.

Con la liquidità così ricavata, unitamente ad eventuali altri beni e crediti che pervenissero in costanza di procedura, il nominando Liquidatore procederà al pagamento dei creditori nel rispetto della *par condicio*, previa verifica dei loro crediti.

All'esito della procedura, in presenza di tutte le condizioni previste, sarà infine consentito al debitore di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*, previa presentazione della relativa domanda.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato, tenuto conto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento del nucleo familiare indicate in ricorso, nonché dai redditi dell'ultimo triennio e da quelli prevedibili, si ritiene di poter lasciare nella disponibilità del Fabbri l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, al netto dell'importo di € 100 mensili da mettere a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura, salva diversa determinazione ove il reddito familiare dovesse mutare, circostanza di cui il debitore e il nominando liquidatore dovranno fornire tempestivamente comunicazione.

Non emergendo la presenza di atti in atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque



anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. che ha dato la propria disponibilità.

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **FABBRI GABRIELE** nato a Forlì il 15/01/1967 (c.f. FBB GRL 67A15D704B) residente a Predappio, località Fiumana via A. Costa n. 13

nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa **MICAELA RAGGI**, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;



## ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando il debitore a permanente nell'immobile ad uso abitativo fino alla sua vendita e ad utilizzare i due veicoli fino alla loro vendita;

## AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

## STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-*ter* comma 6 lett. b), che il debitore FABBRI GABRIELE potrà trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 100 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura (4 anni), salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;



PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che il debitore verserà mensilmente e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-*sexies* lett. a), b) e c);
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies*;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-*novies*
- ad esercitare le azioni di cui all'art. 14-*decies*, come modificato dalla l. 176/2020, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice ed acquisendo dal debitore ogni utile informazione in merito all'esistenza di contenziosi pendenti;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni semestrali**;

Si comunichi all'istante, all'O.C.C. e al nominato liquidatore.

Manda la Cancelleria per la pubblicazione del decreto sul sito internet del Tribunale

Così deciso a Forlì il 5 aprile 2021

Il Giudice

*dott. ssa Barbara Vacca*



